



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione Lavoro

Nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 653/2022 promosso da:

SIMONE CHIARELLO, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata con atto separato e allegato al ricorso, dall'Avv. stabilito Massimo Maria Aprile del Foro di Taranto nonché dall'Avv. Matteo Lucio Calabrese del Foro di Lecce, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo informatico del primo;

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Viale Trastevere 76/A, Roma, rappresentato e difeso in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, Via Alfredo Testoni n. 6

RESISTENTE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del Dirigente *pro-tempore*, rappresentato e difeso in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, Via Alfredo Testoni n. 6;

RESISTENTE

Il Giudice Dott.ssa Ilaria Zampieri,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.11.2022,
letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti dalle parti,
preso atto delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti in udienza,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che:

- con ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, depositato in data 12.08.2022, Simone Chiarello, premettendo di essere iscritto con riserva in prima fascia delle graduatorie provinciali (GPS) per la provincia di Parma, classe di concorso: BO16 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE, ADSS – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla stipula del contratto a tempo determinato, previa disapplicazione dell'O.M. del Ministero dell'Istruzione n.112/2022 - nella parte in cui, *ex art. 7 co. 4 Lett. E*), impedisce agli iscritti in prima fascia con riserva delle graduatorie provinciali (GPS) di essere individuati quali aventi titolo alla stipula di contratti di supplenza a tempo determinato - nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti;

- il Sig. CHIARELLO SIMOME, con il predetto ricorso, rassegnava le seguenti conclusioni:

“- fissare l'udienza di comparizione con decreto ai fini della notifica del ricorso ai resistenti;

- accogliere il ricorso ex art. 700 c.p.c. previa disapplicazione dell'O.M. 112/2022 (art. 7) e per l'effetto:

- accertare il diritto del deducente ad essere inserito effettivamente e non virtualmente nella prima Fascia Gps nella provincia di Parma, con riserva di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero;

- accertare il diritto del ricorrente all'accesso alla procedura online di scelta sedi finalizzata alla nomina della stessa;

- accertare il diritto del ricorrente iscritto con riserva a stipulare contratti a tempo determinato con l'amministrazione, sino a quando non sarà sciolta la riserva sul titolo estero da parte del ministero resistente sulla base del proprio punteggio e posizione in graduatoria ordinando ai resistenti:

• di indicare le modalità di scelta sedi;

- fissare il termine per il giudizio di merito ai fini del risarcimento del danno da comportamento.

- Con vittoria di spese e competenze di causa.”;

rilevato che l'accoglimento della domande attoree verrebbe ad influire su quei soggetti parimenti iscritti in prima fascia delle graduatorie provinciali (GPS), con riguardo alla classe di concorso BO16 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE, ADSS – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO;

rilevato, in particolare, che l'accoglimento delle predette domande determinerebbe, in concreto, una situazione analoga alla riformulazione della graduatoria e, quindi, una situazione di comunanza della situazione giuridica per tutti quei soggetti direttamente coinvolti in detta riformulazione¹;

¹ In proposito, si richiama Cass. 07/07/2009 n. 15912, secondo cui “sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso, tra l'altro, il potere del giudice, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63, comma 2, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati, ed esclude invece che ricorra una ipotesi di litisconsorzio necessario ove sia chiesto solo il risarcimento del danno, giacchè, in questo caso, la controversia è circoscritta al singolo rapporto”.

Nello stesso senso, oltre a Cass. n. 14914/2008 e Cass. 6342/2004, si è espressa più recentemente la Suprema Corte nella sentenza n. 28766/2018 nonché nella sentenza n. 18807/2018, in cui si afferma “In tema di selezioni concorsuali di cui si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti solo se il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni

ritenuto, dunque, che, nel caso di specie, ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario *ex art. 102 c.p.c.*;

DISPONE LA NOTIFICA

da effettuarsi – a cura di parte ricorrente – ai sensi dell'art. 151 c.p.c., entro e non oltre il 20.01.2023, nei confronti di tutti i soggetti controinteressati – attraverso la pubblicazione, sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giurisdizionale innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso per cui è causa;
- b) nome di parte ricorrente ed indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) succinta indicazione dei motivi di ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati;
- e) testo integrale del ricorso nonché del presente provvedimento.

FISSA

per la prosecuzione della causa, l'udienza del **14.02.2023, ore 9:00**.

Si comunichi.

Parma, 4.01.2023.

Il Giudice

Dott.ssa Ilaria Zampieri

di sede, ecc.); l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non è, invece, necessaria quando l'attore si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione”.